



COMUNE DI FIUME VENETO

Via Co. Ricchieri, 1 - 33080 Fiume Veneto
Ufficio Tributi Tel 0434 – 562223

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 65 del 22.12.2003 e Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 17.02.2005, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2008, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 14.12.2010 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.02.2011.



Tariffa Rifiuti

PREMESSE:

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3 SOGGETTI PASSIVI
ART. 4 DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 5 DECORRENZA
ART. 6 NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 7 ESCLUSIONI
ART. 8 CONDUZIONI D'USO PARTICOLARI
ART. 9 SUPERFICIE UTILE
ART. 10 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 11 CONGUAGLI - ABROGATO
ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART. 13 DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA
DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE
DELLA TARIFFA
ART. 14 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
ART. 15 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: MISURA PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE
ART. 16 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE
FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 17 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: MISURA PER LE UTENZE
DOMESTICHE
ART. 18 TARIFFA PER SERVIZI SPECIALI
ART. 19 AGEVOLAZIONI
ART. 20 INTEVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE
DISAGIO ECONOMICO
ART. 21 AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 22 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA
PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
ART. 23 ACCERTAMENTI
ART. 24 MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ART. 24 bis OCCUPAZIONI BREVI DI AREE PUBBLICHE
ART. 25 RISCOSSIONE
ART. 26 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA. SANZIONI ED INTERESSI.
ART. 27 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO
ART. 28 NORME TRANSITORIE E FONALI
ART. 29 ENTRATA IN VIGORE

TABELLA NR. 1 Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.(D.P.R. 158/1999)

TABELLA NR. 2 Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti (D.P.R. 158/1999)



PREMESSE

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
 - per “tariffa”, il corrispettivo dovuto per l’utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti;
 - per “Gestore”, il soggetto che esplica le attività relative alla gestione dei rifiuti, all’applicazione e riscossione della tariffa secondo le norme statutarie, convenzionali e regolamentari vigenti;
 - per “gestione”, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 22/1997 e ss.mm. ed int.;
 - per “decreto”, il D.Lgs. 5 febbraio 1997 , nr. 22 e ss.mm. ed int.;
 - per “rifiuti”, quelli urbani comprensivi cioè di quelli domestici ed assimilati come definiti e classificati dal comma 2 dell’art. 7 del decreto;
 - per “metodo normalizzato”, il criterio di determinazione della tariffa approvato con DPR nr. 158/1999;
 - per “servizio”, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della tariffa di igiene ambientale per la gestione dei rifiuti prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

Istituzione della tariffa

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Fiume Veneto, è istituita la tariffa di igiene ambientale sulla base del comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell’art. 2 del DPR 158/99.

La tariffa è determinata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla normativa vigente; in caso di mancata deliberazione della tariffa entro tali termini, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l’anno in corso.

ART. 3

Soggetti passivi

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.



L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e non residenti e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine di un anno, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario dell'alloggio.

Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo; se, invece, in uso comune, la denuncia e la tariffa, sono dovute dagli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali; e ciò mediante aggiunta della quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo.

Se le quote millesimali non sono desumibili dalla documentazione acquisita dal Gestore, intestatario della bolletta e obbligato al versamento della tariffa per le parti comuni è l'Amministratore. La denuncia relativa alla corretta imputazione di dette parti ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree ad uso comune.

ART. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, presentano al Gestore, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, **denuncia unica**¹ dei locali ed aree.

La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune non necessitano di formale dichiarazione di variazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- i dati identificativi degli occupanti l'alloggio diversi dal soggetto dichiarante;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;

¹ Come denuncia unica s'intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.



- i riferimenti catastali dell'immobile occupato, nonché a quale titolo l'immobile è detenuto o occupato;
- i servizi di cui si chiede l'attivazione (ad esempio lo smaltimento del rifiuto organico attraverso il servizio pubblico);
- la richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale);
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- i riferimenti catastali dell'immobile occupato, nonché a quale titolo l'immobile è detenuto o occupato;
- i servizi di cui si chiede l'attivazione (ad esempio lo smaltimento del rifiuto organico attraverso il servizio pubblico);
- la richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Gestore appena intervenuta e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Ogni variazione relativa alla nascita, decesso o variazione di residenza e domicilio, etc. dei contribuenti viene reperita con cadenza mensile dagli archivi anagrafici del Comune.

I dati relativi al rilascio di licenze all'esercizio di attività commerciali e/o di variazione di autorizzazione vengono reperiti con cadenza mensile dal competente Ufficio Commercio del Comune.

In caso di mancata presentazione della denuncia, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la detenzione abbia avuto inizio il primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

ART. 5

Decorrenza

La tariffa è dovuta per ogni anno solare ed è determinata in ragione dei mesi di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.



Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa dovuta, queste valgono dal mese successivo al loro verificarsi salvo quanto espresso nel comma successivo.

La cessazione dell'occupazione ed ogni variazione che comporti un minore ammontare della tariffa dovuta, se non comunicate nei termini di cui all'art. 4, valgono dal mese successivo alla comunicazione tranne che l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza.

Per le utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive, come definite dall'art. 10 del presente regolamento, la tariffa è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione o conduzione dei locali nell'anno di riferimento.

Per le utenze domestiche viene considerata valida come comunicazione di cessazione la denuncia effettuata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune relativa al cambio di residenza, purchè l'utente abbia comunque provveduto alla restituzione del bidone per il rifiuto secco non riciclabile e, se assegnata, della chiave per il rifiuto organico.

ART. 6

Numero di persone occupanti i locali

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia o altrimenti risultante dai registri anagrafici comunali.

Il numero dei componenti di una utenza si presume equivalente a quello del nucleo familiare residente nell'immobile, ovvero, per i non residenti nel Comune, a quello del nucleo familiare nel diverso Comune di residenza salvo quanto disposto all'art. 10 comma 2. L'utente non residente è ammesso a dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è tenuto a comunicare il numero di occupanti se superiore; tale comunicazione deve essere effettuata tramite apposita denuncia di variazione entro 60 giorni dal suo verificarsi. Nel caso in cui la variazione venga tempestivamente comunicata la stessa decorre dal ~~giorno~~ **mese successivo al** del suo verificarsi; in caso contrario la variazione comporterà l'adeguamento della tariffa dal ~~giorno~~ **mese successivo alla** della comunicazione.

Sono fatte salve le verifiche e le conseguenti variazioni d'ufficio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Se il numero di componenti il nucleo familiare muta nel corso dell'anno senza che tale evento comporti una variazione anagrafica, il soggetto passivo può presentare apposita autocertificazione, finalizzata ad ottenere una riduzione temporanea. In tali casi l'assenza deve avere carattere continuativo e duraturo per almeno 6 mesi e non prevedere un'interruzione sistematica a cadenza settimanale o quindicinale, ma eventualmente, solo occasionale.



ART. 7

Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa, oltre ai locali ed aree indicati all'art. 9 del presente regolamento:

A) i locali:

1. anche se abitativi, chiusi, disabitati, (non adibiti ad alcun uso) oppure non allacciati ai servizi pubblici a rete, oppure privi di qualsiasi arredo;
2. delle abitazioni certificate non agibili o inabitabili o aventi altezza non superiore a metri 1,5;
3. di fatto non utilizzati, per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e purchè i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni. Tale esenzione può essere garantita solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto;
4. le aree adibite a sedi di uffici e servizi comunali od a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento, i locali, e le aree adibite a scuole materne private che svolgono un'attività di interesse pubblico e che beneficiano di contributi erogati dal Comune in via continuativa.

B) le aree scoperte:

1. impraticabili o in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di abbandono o inutilizzo;
2. terrazze scoperte e simili;
3. non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
4. degli impianti sportivi di cui sopra ad eccezione delle tribune scoperte.

ART. 8

Condizioni d'uso particolari

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 9

Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.



Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

Non si ritengono produttive di rifiuti urbani o assimilati le superfici relative a:

1. edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
2. destinate a sale di esposizione museale;
3. soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, aventi altezza media non superiore a 1,5 metri;
4. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione;
5. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

Per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto urbano, ai sensi dell'art. 1 comma 340 della legge n. 311/2004, la superficie di riferimento ai fini della tariffa non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 137/1998.

Le superfici degli impianti sportivi e delle palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica dell'attività agonistico-sportiva godono di una riduzione pari al 70%. Non rientrano in tali esclusioni gli ingressi coperti, gli spogliatoi, le gradinate e le tribune coperte.

Le superfici degli oratori godono di una riduzione del 70%.

Nel computo della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto della parte di essa dove si formano di regola solo rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a loro spese. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire la parte della superficie dove si formano solo rifiuti speciali, la superficie viene calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici: 65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine per riparazione auto, moto e macchine agricole, elettrauto, autocarrozzerie: 55%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- falegnamerie e verniciatori, pittori edili in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, depositi materiali edili, officine di carpenterie metalliche: 55%;
- laboratori fotografici ed eliografie, tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche: 75%.

Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici o nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse solo a condizione che l'interessato dimostri, allegando un'opportuna documentazione, di avere effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento dei rifiuti speciali.



ART. 10

Utenze non stabilmente attive

Sono utenze domestiche non stabilmente attive le unità abitative occupate da nuclei familiari che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel territorio comunale aventi tuttavia dimora al di fuori di esso, le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero non stabilmente occupati da terzi.

Per tali utenze si considera il numero di occupanti iscritti nella famiglia anagrafica nel diverso Comune di residenza; in caso di impossibilità di reperire i dati relativi alla famiglia anagrafica nel diverso Comune di residenza si considera un numero presunto di occupanti pari a 2.

Sulla tariffa delle utenze domestiche non stabilmente attive si applica un coefficiente di riduzione pari al 30% (non applicabile sulla quota variabile riferita alla frazione secca non riciclabile). Tale riduzione è concessa su presentazione di apposita dichiarazione da parte dell'utente. La comunicazione di inizio o di cessazione dell'uso saltuario deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento; in caso contrario la riduzione della tariffa decorre dal giorno della richiesta.

Per le utenze non domestiche, si intendono non stabilmente attivi i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere). A tali utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata ai giorni di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

ART. 11

Conguagli

Abrogato.

ART. 12

Determinazione della tariffa: costi

La tariffa è determinata secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e, per quanto non espressamente previsto, sulla base di quanto stabilito nel DPR 158/99.

La tariffa viene annualmente definita ed articolata in base al tipo di servizio offerto nel territorio comunale.

La tariffa ripartisce i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso la definizione di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ed una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferite, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.



La definizione dei costi è effettuata sulla base dei punti 1 e 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99.

La tariffa è determinata separatamente per le utenze domestiche e non domestiche. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Qualora il servizio sia organizzato in gestioni della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti separate, la tariffa di smaltimento dei rifiuti delle utenze di quelle gestioni è stabilita separatamente, come previsto nel presente regolamento, sulla base dei costi riferibili alle specifiche gestioni.

Qualora non si possa individuare precisamente la quantità di rifiuti apportata da ciascuna utenza e conseguentemente i relativi costi, la determinazione della tariffa per la parte non calibrabile individualmente sarà effettuata avendo riguardo alla tariffa di riferimento ed al metodo normalizzato di cui al DPR 158/99.

La tariffa è commisurata ad anno solare.

Il gestore del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti elabora un sistema di definizione dei costi relativi alla raccolta ed allo smaltimento delle tipologie e provenienze dei rifiuti, rilevanti per la determinazione della tariffa. Il gestore del ciclo dei rifiuti provvede alla suddivisione sulla base di una esatta ripartizione, ovvero, ove ciò sia possibile, in proporzione alle quantità di rifiuti riferibili alle categorie di utenze, o tipologiche.

ART. 13

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd nei valori minimi, come previsti dal D.P.R. 158/1999 ed indicati nella Tabella nr. 1 allegata al presente regolamento, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Se il sistema di misurazione della produzione di rifiuti è puntuale, lo stesso **viene** utilizzato per l'attribuzione, in tutto o in parte, della quota variabile.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa, i locali e le aree scoperte, delle utenze non domestiche, sono classificati nelle seguenti categorie, in base ai criteri di cui al DPR nr. 158 del 27.04.1999:

CAT	DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo



10	Ospedali
11	Uffici, agenzie e studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed alti beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetisti
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

I locali e le aree accessorie, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.

Ai fini della individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree da parte del soggetto tassabile.

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 14

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa, si ha riferimento all'attività principale.



La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

ART. 15

Determinazione della tariffa: misura per le utenze non domestiche

La tariffa delle utenze non domestiche è costituita da quattro distinte categorie:

- 1) **TARIFFA PER IL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE:** la tariffa relativa al rifiuto secco non riciclabile si compone di una quota fissa, volta a coprire i costi di raccolta e trasporto di tale tipologia di rifiuto, ed una quota variabile, volta a coprire i costi di smaltimento. La quota fissa viene attribuita a ciascuna utenza secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; mentre la quota variabile viene addebitata a ciascun utente in ragione del numero complessivo di svuotamenti del relativo bidoncino di conferimento. Nel caso in cui non sia realizzato un sistema di pesatura del conferimento ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.
- 2) **TARIFFA PER IL RIFIUTO ORGANICO:** la tariffa viene addebitata a ciascun utente secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, fino a che non sarà organizzato un sistema di rilevazione puntuale del conferimento. Sono esenti dal pagamento di tale quota le utenze che non usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento pubblico del rifiuto organico in quanto smaltiscono lo stesso in proprio (tramite compostaggio, buca, ecc...). L'amministrazione comunale può sottoporre a verifica dette dichiarazioni.
- 3) **TARIFFA C.D. BASE:** tale quota di tariffa è volta alla copertura dei costi riferibili alle categorie di rifiuto non comprese nei precitati punti, per le tipologie di rifiuto riciclabile e/o per quelli conferiti dagli utenti in ecopiazzola, nonché i costi dell'ecopiazzola, i costi amministrativi, di riscossione e tutti i costi generali così come definiti dal D.P.R. n. 158/1999. Tale tariffa si compone di una quota fissa volta a coprire i costi fissi come definiti dal precitato D.P.R. n. 158/1999 ed una variabile volta a coprire i costi variabili come definiti dal medesimo D.P.R. Tale quota di tariffa viene attribuita a ciascuna utenza secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.

ART. 16

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata.



Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

In particolare, per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa a ciascuna utenza domestica si fa riferimento rispettivamente ai coefficienti k_a e k_b fissati nei valori minimi previsti dal D.P.R. n. 158/1999 e riportati nella tabella n. 2 allegata al presente regolamento.

Se il sistema di misurazione della produzione di rifiuti è puntuale, lo stesso **viene** utilizzato per l'attribuzione, in tutto o in parte, della quota variabile.

ART. 17

Determinazione della tariffa: misura per le utenze domestiche

La tariffa delle utenze domestiche è costituita da quattro distinte categorie:

- 1) **TARIFFA PER IL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE:** la tariffa relativa al rifiuto secco non riciclabile si compone di una quota fissa, volta a coprire i costi di raccolta e trasporto di tale tipologia di rifiuto ed una quota variabile, volta a coprire i costi di smaltimento. La quota fissa viene attribuita a ciascuna utenza secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; mentre la quota variabile viene addebitata a ciascun utente in ragione del numero complessivo di svuotamenti del relativo bidoncino di conferimento. Nel caso in cui non sia realizzato un sistema di pesatura del conferimento ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno. Ciascun conferimento del rifiuto secco non riciclabile effettuato direttamente nel mezzo di cat. 1 posto all'ingresso dell'ecopiazzola durante l'apertura della stessa, così come da autorizzazione rilasciata dall'albo nazionale gestori ambientali al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, viene addebitato all'utente come uno svuotamento del bidone del rifiuto secco.
- 2) **TARIFFA PER IL RIFIUTO ORGANICO:** la tariffa viene addebitata a ciascun utente secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, fino a che non sarà organizzato un sistema di rilevazione puntuale del conferimento.
Sono esenti dal pagamento di tale quota le utenze che non usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento pubblico del rifiuto organico in quanto smaltiscono lo stesso in proprio (tramite compostaggio, buca, ecc...). L'amministrazione comunale può sottoporre a verifica dette dichiarazioni.
- 3) **TARIFFA C.D. BASE:** tale quota di tariffa è volta alla copertura dei costi riferibili alle categorie di rifiuto non comprese nei precitati punti, per le tipologie di rifiuto riciclabile e/o per quelli conferiti dagli utenti in ecopiazzola, nonché i costi dell'ecopiazzola, i costi amministrativi, di riscossione e tutti i costi generali così come definiti dal D.P.R. n. 158/1999. Tale tariffa si compone di una quota fissa volta a coprire i costi fissi come definiti dal precitato D.P.R. n. 158/1999 ed una variabile volta a coprire i costi variabili come definiti dal medesimo D.P.R.



Tale quota di tariffa viene attribuita a ciascuna utenza secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.

ART. 18

Tariffe per servizi speciali

Per servizi speciali “a chiamata”, istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico, nell’intento di agevolare l’utenza, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al servizio stesso quale eccezione al servizio generale e come tale coperto dalla tariffa di cui ai precedenti articoli.

“ART. 19:Agevolazioni

La quota di tariffa riferibile allo smaltimento della frazione organica non viene applicata nei confronti dei contribuenti che provvedano in proprio al compostaggio domestico mediante uno dei seguenti metodi:

- a) utilizzo di apposito composter o cassa di compostaggio;
- b) effettuazione di un cumulo;
- c) utilizzo di concimaia o buca di compostaggio;

La tariffa, ad esclusione della quota dovuta per la frazione secca non riciclabile, è ridotta del 30% nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo;
- b) utenze che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale.

Le agevolazioni di cui sopra sono concesse su richiesta dell’interessato con decorrenza dalla data di presentazione della stessa.

I nuclei familiari in cui vi siano uno o più bambini di età compresa tra 0 e 3 anni che dimostrino di aver acquistato un kit completo di pannolini riutilizzabili esibendo lo scontrino/fattura, in originale, potranno beneficiare del contributo corrispondente al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto del kit medesimo o di singoli componenti dello stesso. L’ammontare del contributo non potrà comunque superare i limiti sotto riportati:

- per i bambini in età compresa tra 0 e 1 anno, il contributo non potrà avere importo superiore ad € 120,00*una tantum*;
- per i bambini in età compresa tra 1 e 2 anni, il contributo non potrà avere un importo superiore ad € 70,00*una tantum*;
- per i bambini in età compresa tra 2 e 3 anni, il contributo non potrà avere un importo superiore ad € 35,00*una tantum*.

Il contributo viene concesso all’utente intestatario della posizione contributiva relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale del nucleo familiare in cui è registrato il bambino. L’erogazione avverrà con apposito mandato di pagamento. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, presso l’Ufficio Ambiente, di apposita richiesta, utilizzando il modello fornito dal Comune,



documentata da parte dell'intestatario della posizione contributiva e viene quantificato secondo l'età anagrafica del bambino risultante alla data riportata nello scontrino/fattura di acquisto del kit.

Non saranno concessi contributi per l'acquisto del kit avvenuto precedentemente al 01/01/2011.

La relativa spesa è posta a carico del bilancio comunale.

E' riconosciuta una riduzione percentuale del 30%, sulla parte di tariffa dovuta per la frazione secca non riciclabile, ai nuclei familiari nei quali risultino conviventi uno o più anziani o disabili affetti da incontinenza comprovata da idonea documentazione. L'agevolazione non spetta a coloro che hanno richiesto lo svuotamento settimanale del bidone relativo alla frazione secca.

ART. 20

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Sono esentati dalla tariffa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone sole, o riunite in nuclei familiari, in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, in possesso del solo reddito di pensione sociale o di pensione minima, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune.

L'esenzione di cui al comma precedente soggiace alla seguente disciplina:

- a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questo dimostri di averne diritto; l'assistenza prestata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente settore comunale;
- b) l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

In particolari situazioni di temporanea difficoltà economica può essere valutata dalla Giunta Comunale la possibilità di concedere una maggiore rateizzazione e/o sospensione temporanea dei termini di pagamento. Tali agevolazioni sono concesse su apposita segnalazione del servizio sociale comunale.

ART. 21

Agevolazioni alle utenze domestiche

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche. Tali agevolazioni vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 22

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa del 30% non calcolabile sulla parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile.

L'attestazione deve essere presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.



ART. 23 **Accertamenti**

Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. A tale scopo egli può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private al fine di accertare la data di inizio dell'utilizzo del servizio;
- richiedere copia delle planimetrie catastali, atta ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
- accedere, previ accordi o intese scritti, a banche dati di altri Enti.

Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

ART. 24 **Manifestazioni ed eventi**

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, la tariffa annuale è commisurata unicamente al numero di svuotamenti del bidone del rifiuto secco non riciclabile registrati.

Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.

ART. 24 bis **Occupazioni brevi di aree pubbliche**

Nel caso di occupazioni di aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio inferiori a 180 giorni, la tariffa si presume dovuta, salvo prova contraria, per la durata della concessione.



Tutti i provvedimenti di concessione od autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici rilevanti per l'applicazione della tariffa sono trasmessi dai competenti uffici comunali al soggetto preposto all'emissione della fattura.

ART. 25

Riscossione

La tariffa, unitamente al tributo provinciale, è applicata e riscossa attraverso l'emissione di fattura riportante tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione. La riscossione della fattura potrà avvenire in 2 o più rate di pari importo alle scadenze nella medesima riportate.

Non si dà luogo ad emissione di fatture di importo inferiore ad euro 5,00.

ART. 26

Sanzioni ed interessi.

In ogni caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute l'utente deve gli interessi moratori nella misura del saggio legale **che decorrono dalla data di scadenza indicata nella fattura ovvero dalla data certa di ricevimento della stessa.**

Chiunque non assolve agli obblighi previsti dal presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

ART. 27

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.



ART. 28

Norme transitorie e finali

Dal primo gennaio 2004 è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93.

Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si sono verificati entro il 31.12.2003 continueranno ad essere effettuati anche successivamente secondo le disposizioni del citato decreto.

Sono altresì soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 29

Entrata in Vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2004.



Tariffa Rifiuti

TABELLA NR. 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.(D.P.R. 158/1999)

CAT.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	KC (parte fissa)	KD (p. variabile)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi, teatri	0,30	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,82
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
12	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,04	8,56

Per le utenze non domestiche, il prodotto "superficie*kd" rappresenta la quantità complessiva di tutte le tipologie di rifiuti prodotti; pertanto, ai fini dell'attribuzione delle quote variabili della tariffa a ciascuna utenza non domestica, tale prodotto verrà suddiviso per tipologia di rifiuto (ad esempio: frazione organica ed altri rifiuti differenziati).



TABELLA NR. 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti (D.P.R. 158/1999).

Numero componenti nucleo familiare	KA (parta fissa)	KB (parte variabile)
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40



Tariffa Rifiuti